Cassazione penale sez. III - 04/03/2020, n. 16614

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente -

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

H.C.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Torino resa all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino riduceva a quattro anni di reclusione la pena inflitta nei confronti di H.C.V., nel resto confermando la decisione di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 572 c.p., art. 61 c.p., n. 11-quinquies (capo A), artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. (capo B) commessi in danno della moglie P.E.V., nonchè per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies (capo D) commesso in danno del figlio; il Tribunale assolveva l'imputato dal delitto cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, perchè il fatto non sussiste.
- 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale, nella valutazione di attendibilità, non avrebbe considerato nè il fatto che la sentenza di separazione pronunciata dal giudice rumeno fu emessa nell'ambito di un procedimento instaurato dallo stesso imputato, ciò che mal si concilia con la descrizione dell' H. quale persona possessiva, nè che nel proprio ricorso per separazione giudiziale, risalente al 24 dicembre 2013, la P. propose l'affido condiviso del figlio, con l'indicazione che costui potrà rimanere con il padre per due settimane durante il periodo estivo, ciò che non sarebbe coerente con il narrato della persona offesa, la quale ha riferito che il marito era cronicamente ubriaco e violento. Si aggiunge, inoltre, che la donna ha sporto denuncia dopo tre anni dall'interruzione della convivenza, senza indicare amici o conoscenti che potessero confermare quanto riferito, ad eccezione del fratello e della zia e di un'amica a cui avrebbe successivamente raccontato i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè reitera le medesime doglianze già dedotte in entrambi i gradi del giudizio di merito e che sono state disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali, con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico.

2. In premessa, vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura l'attendibilità della persona offesa, che, invece, come si dirà, è stata oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede.

Va, poi, ulteriormente precisato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Va poi ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene perciò nè alla ricostruzione dei fatti, nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. Occorre ricordare, sempre in premessa, l'orientamento, ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, concernente i criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.

In argomento, questa Corte ha ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", come tale non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità del narrato, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse

al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

- 5. Per comprendere il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va, infine, ribadito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 dep. 19/02/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
- 6. Consegue a tali premesse la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
- 7. Invero, il ricorrente non si confronta con l'ampia e approfondita motivazione del giudice di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, laddove si è ritenuta, con giudizio fattuale logicamente motivato, la piena attendibilità della persona offesa.

In tal senso è stato valorizzato il fatto che la donna, con serenità a pacatezza, abbia descritto il rapporto con il marito e le condotte sistematicamente prevaricatrici poste in essere da costui. La Corte territoriale ha ritenuto che il frazionamento nel tempo delle denunce sporte dalla persona offesa non sia elemento tale da minare il giudizio di attendibilità, considerando che la donna, in un primo tempo, si era limitata ad evidenziare come l'imputato non rispettasse gli orari di affidamento al figlio, prescritti dalla sentenza del Tribunale rumeno, a dimostrazione che il suo intento originario era di interrompere definitivamente qualsiasi rapporto con l'ex coniuge; soltanto in seguito, esasperata dal clima oppressivo a cui era ancora sottoposta (in particolare, la donna riferiva di avere acquisto un telefono cellulare che, sebbene destinato alle comunicazione tra padre e figlio, fu utilizzato come veicolo per ulteriori condotte di maltrattamento; cfr. p. 8 della sentenza di primo grado), la persona offesa si risolse a denunciare anche i maltrattamenti e le violenze sessuali subite durante la convivenza.

I giudici di merito hanno inoltre tratto elementi di riscontro, peraltro non necessari, sia da prove dichiarative, rese dal fratello, dalla zia e dell'unica amica della donna (analiticamente riportate alle p. 9-12 della sentenza di primo grado), sia dalla documentazione di polizia, per un verso attestante il fatto che, in data 1 novembre 2015, l' H. fu indagato per aver cagionato un sinistro stradale sotto l'influenza di alcool, pari a 2,58 e 2,54 g/l, sia le annotazioni di p.g. confermative dei fatti occorsi.

8. A fronte di un quadro probatorio così granitico, e sostanzialmente non contrastato dal ricorrente, è del tutto ininfluente la circostanza dedotta della difesa circa un'asserita incompatibilità logica tra la richiesta di affido condiviso e la personalità dell'imputato, descritta dalla persona offesa come dedito all'alcool e violento, in quanto nell'istanza di separazione giudiziale - peraltro "con domanda di addebito al marito" (atto allegato al ricorso) - si dà comunque conto del fatto che "il marito ha avuto spesso comportamenti prevaricatori nei confronti della mogie tanto da indurla in più occasioni a lasciare il lavoro o a comportarsi nei modi che il medesimo imponeva alla moglie", e che "in alcune occasioni, il convenuto esplodeva in eccessi di rabbia dimostrandosi violento nei fatti e nelle parole. In un episodio del genere, avvenuto in data 14.10.2013, H.A. stanca e spaventata delle reazioni del marito, si trovava costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e pochi giorni dopo, rilevato che la situazione generatasi in famiglia non accenna a migliorare, decideva ad allontanarsi dall'abitazione".

In altri termini, nell'istanza viene descritta una situazione fattuale del tutto corrispondente a quella indicata nella prima denuncia, e considerando che l'affidamento congiunto era richiesto a tutela del minore, il quale non era mai stato oggetto di violenza da parte del padre. In ogni caso, come evidenziato dalla Corte territoriale, la donna, in alcune occasioni, constato lo stato di ubriachezza dell'imputato, si era rifiutata di consegnargli il figlio.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020